

GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI - 906 REG.DEC.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA E GLI ENTI GESTORI DELLE RESIDENZE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventi**
il giorno ventinove del mese di OTTOBRE

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA E GLI ENTI GESTORI DELLE RESIDENZE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.

VISTA la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 "*Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale*" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 11 che prevede, tra l'altro, la costituzione entro il giorno 1 gennaio 2020 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

PRESO ATTO che il citato articolo della legge regionale prevede che l'A.S.U. G.I. succeda nel patrimonio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (A.S.U.I.T.S.) e nella parte c.d."Isontina" del patrimonio dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" (A.A.S. n. 2) determinata, al livello di assistenza ospedaliera, dai due presidi costituenti il P.O. di Gorizia-Monfalcone, al livello di prevenzione collettiva, sicurezza sul lavoro, sanità pubblica e veterinaria relativamente alle competenze esercitate sul territorio Isontino dal cessato Dipartimento di prevenzione nonché al livello di assistenza distrettuale, dalle attività e strutture operanti nell'ambito dei distretti Alto e Basso Isontino e che ad essa siano trasferiti con lo stesso criterio tutti rapporti giuridici attivi e passivi oltreché processuali;

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 12 della medesima legge regionale, per effetto dell'avvio del processo di ridefinizione dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, dall'1.1.2019, è stato nominato il Commissario Straordinario Unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" con la funzione di esercitare tutti i poteri di gestione dell'ente, di predisporre tutti gli atti necessari alla definizione del nuovo assetto delineato dalla normativa regionale di riforma e di provvedere, mediante reciproche intese con il Commissario Straordinario Unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", a definire il trasferimento dei beni di cui all'art. 13 della legge regionale n. 27/2018 e gli atti di scorporo inerenti alle attività, alle risorse e ai rapporti giuridici da attribuire ai nuovi enti costituiti a decorrere dall'1 gennaio 2020;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi delle succitate disposizioni il Commissario Straordinario Unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" ha provveduto ad adottare, tra l'altro, i seguenti provvedimenti in applicazione degli articoli soprarichiamati della legge regionale n. 27/2018:

- decreto n. 593 dd. 15.11.2019 come successivamente modificato parzialmente dal decreto n. 719 dd. 30.12.2019 (recante l'approvazione dell'atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro, i contratti, le obbligazioni e le convenzioni nonché il patrimonio (fatta eccezione per i beni immobili e mobili registrati dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina");

VISTO CHE la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 è stata attuata giusta deliberazione della Giunta regionale n. 2174 dd. 12.12.2019 (resa esecutiva con Decreto del Presidente della Regione n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019) che ha, tra l'altro, disposto la costituzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.), con sede a Trieste, con effetto dal giorno 1 gennaio 2020, e la soppressione, con la medesima decorrenza, dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" e dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione giuntale n. 2266 dd. 27.12.2019 con la quale il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina a partire dal primo gennaio del 2020;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'A.S.U. G.I. n. 1 dd. 1.01.2020 titolato *“presa d’atto della costituzione dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.) di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2174 dd. 12.12.2019, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 11 della L.R. n. 27 del 17 dicembre 2018. Prime determinazioni organizzative relative all’assetto istituzionale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale”* con cui il direttore generale della neocostituita ASU GI, richiamando i regolamenti e gli atti organizzativi vigenti al 31.12.2019 nelle cessate A.S.U.I.T.S. e nella Parte “Isontina” dell’A.A.S. n. 2 ed al solo fine di garantire l’operatività e la continuità delle attività aziendali dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, ha tra l’altro disposto che nella fase di primo avvio continueranno ad applicarsi i provvedimenti in corso di validità alla data del 31.12.2019, fatta salva ogni possibile rivalutazione da operarsi con successivo provvedimento amministrativo in relazione a specifiche materie e/o ambiti e comunque per procedimenti e procedure da attivarsi ex novo a far data dal 1.1.2020;

PREMESSO CHE:

- la L.R. 8.4.1997, n. 10, all’art. 13 - Interventi nel settore dei servizi sociali –, stabilisce, tra l’altro, che agli ospiti non autosufficienti, accolti in strutture residenziali per anziani non autosufficienti, regolarmente autorizzate all’esercizio, è riconosciuto, nei limiti dei posti letto oggetto dell’accordo contrattuale stipulato con l’Azienda sanitaria territorialmente competente, un contributo giornaliero finalizzato all’abbattimento della retta giornaliera di accoglienza, la cui entità, modalità di erogazione nonché modalità di concessione sono definite annualmente con deliberazione della Giunta regionale;
- la L.R. 19.5.1998, n. 10 “Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane”, prevede il perseguimento dell’omogeneità territoriale dell’offerta di servizi con particolare riferimento all’assistenza residenziale per non autosufficienti;
- con DGR n. 672 dd. 14.4.2015, la Regione ha stabilito il fabbisogno di posti letto per anziani non autosufficienti, ai fini della stipula degli accordi contrattuali di cui all’art. 50 della LR 16.4.2017 – oggi abrogato dalla successiva LR 12.12.2019, n. 22 e sostituito dall’art. 65 di quest’ultima L.R., prevedendo che il medesimo costituisce il valore massimo al quale tendere gradualmente dopo il rilascio di nuovi atti autorizzativi e compatibilmente con le risorse disponibili;
- con D.P.Reg. n. 144 dd. 13.7.2015, così come modificato con D.P.Reg. n. 290 dd. 20.12.2017, vengono definiti i requisiti, i criteri e le evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l’esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, oltre al processo di riclassificazione delle residenze già funzionanti;
- con DGR n. 185 dd. 2.2.2018 – recante l’approvazione definitiva delle “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e sociosanitario Regionale per l’anno 2018” – è stato previsto, tra l’altro, l’aumento del numero di posti letto convenzionabili aggiuntivi assegnati a ciascuna Azienda sulla base di specifici criteri stabiliti nella medesima deliberazione, prevedendo che le Aziende procedano alla stipula degli accordi contrattuali per l’assegnazione dei suddetti posti aggiuntivi in numero di 127 p.l. per la cessata A.S.U.I.T.S. e di 165 p.l. per la cessata AAS n. 2;
- con DGR n. 429 dd. 2.3.2018 sono stati disposti la misura del riconoscimento del rimborso per gli oneri sanitari sostenuti per l’assistenza infermieristica e riabilitativa e la misura del riconoscimento del rimborso per il coordinamento infermieristico, la gestione dei rifiuti speciali e i trasporti sanitari per posto letto contrattualizzato;

- con DGR n. 1828 dd. 5.10.2018 si è stabilito, inoltre, di aumentare i posti letto convenzionabili aggiuntivi previsti per la cessata A.S.U.I.T.S. e per la cessata AAS n. 2, rispettivamente, di ulteriori n. 163 per la prima e n. 80 per la seconda;
- con nota prot. n. 30302/P dd. 5.2.2019 la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione – Servizio integrazione socio sanitaria – ha trasmesso alle Aziende Sanitarie lo schema-tipo di convenzione, liberamente integrabile ed adattabile alle esigenze territoriali concrete, nel rispetto della normativa vigente, al fine di addivenire alla stipula per l'anno 2019 delle convenzioni con le strutture residenziali per anziani per le prestazioni residenziali e per i trattamenti di lunga assistenza, recupero e mantenimento funzionale in favore di persone anziane non autosufficienti;

DATO ATTO che sulla base di quanto sopra si rileva che:

- le cessate Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste con propri provvedimenti hanno provveduto a stipulare apposite convenzioni per disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra l'azienda sanitaria e gli enti gestori di residenza per anziani non autosufficienti, con sede nel territorio di rispettiva competenza aziendale, avuto riguardo che:
 - a) spetta al Servizio Sanitario Regionale garantire l'assistenza sanitaria e riabilitativa alle persone non autosufficienti ospiti delle strutture residenziali con sede nel territorio regionale e che la responsabilità dell'erogazione fa capo all'Azienda territorialmente competente, che vi può provvedere in maniera diretta ed indiretta;
 - b) l'art. 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 stabilisce che le Aziende per i servizi sanitari della Regione sono autorizzate a concedere contributi a favore degli ospiti non autosufficienti accolti in strutture residenziali regolarmente autorizzate, incluse in apposito elenco approvato e aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale;
 - c) l'art. 9 della legge regionale 19.5.1998, n. 10 prevede che le Aziende per i servizi sanitari intervengano nei confronti dei soggetti anziani con riguardo alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione e che per perseguire dette finalità le Aziende stipulano apposite convenzioni con i soggetti pubblici e con quelli del settore privato-sociale che gestiscono strutture residenziali accreditate;
 - d) le suddette convenzioni vennero all'epoca stipulate nelle more della prevista riclassificazione delle strutture residenziali per anziani di cui al D.P.Reg 13 luglio 2015, n. 0144/Pres. "Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani";
- la cessata Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" con decreto del Commissario Straordinario n. 313 dd. 6.6.2019 ha approvato lo schema-tipo di convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'azienda sanitaria e l'ente gestore di residenza per anziani non autosufficienti da utilizzare per la stipula delle apposite convenzioni con gli enti gestori assegnatari dei posti letto aggiuntivi a seguito delle procedure attuate in applicazione delle DGR n. 185/2018 e n. 1828/2018;
- la cessata Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste con decreto del Commissario Straordinario n. 718 dd. 20.9.2019 ha approvato lo schema-tipo di convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'azienda sanitaria e l'ente gestore di residenza per anziani non autosufficienti da utilizzare per la stipula delle apposite convenzioni con gli enti gestori assegnatari dei posti letto aggiuntivi a seguito delle procedure attuate in applicazione delle DGR n. 185/2018 e n. 1828/2018;

DATO ATTO, altresì, che comunque rispetto alle convenzioni approvate sarebbero stati adottati successivi provvedimenti per recepire gli eventuali adeguamenti introdotti in materia a seguito di nuove disposizioni regionali;

ATTESO CHE con L.R. 27.12.2019, n. 23, all'art. 8, comma 13, è stato disposto, peraltro, che al fine di garantire la continuità assistenziale nella fase di attuazione dei livelli essenziali di assistenza nazionali e nelle more del completamento del processo di accreditamento, le aziende sanitarie rinnovano per l'anno 2020 le convenzioni già in essere con le strutture residenziali per anziani per le prestazioni residenziali e i trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale in favore di persone anziane non autosufficienti;

ATTESO CHE con DGR n. 124 del 30.1.2020 avente ad oggetto "*LR 10/1998. Modifiche al sistema di finanziamento delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti*" sono state introdotte, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 64 e 65 della L.R. n. 22/2019, e al fine di uniformare sul territorio regionale i rapporti tra le Aziende sanitarie e gli enti gestori delle residenze per anziani non autosufficienti, nuove disposizioni da applicare con decorrenza 1.1.2020 per disciplinare le convenzioni tra le medesime Aziende sanitarie e gli enti gestori al fine del riconoscimento del rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per i predetti oneri sanitari e per la gestione dei rifiuti speciali e i trasporti sanitari;

ACCLARATO, pertanto, che:

- a) ricorre l'esigenza di adottare un nuovo schema-tipo di convenzione che si conformi alle nuove disposizioni introdotte dalla DGR n. 124/2020 per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'azienda sanitaria e l'ente gestore di residenza per anziani non autosufficienti;
- b) è di prioritaria rilevanza l'obiettivo inteso ad uniformare nell'ambito della neocostituita Azienda per l'Assistenza Sanitaria Giuliana Isontina il regime convenzionale con gli enti gestori in questione, avuto riguardo che gli attuali accordi stipulati dalle cessate A.S.U.I.TS e AAS n. 2 debbono essere armonizzati ed allineati nel contesto della Azienda in cui sono transitati i rapporti sorti in capo alle suddette cessate amministrazioni in essere alla data del 31.12.2019, confluiti dall'1.1.2020 in ASUGI;
- c) è di conseguenza necessario superare l'attuale regime di proroga delle convenzioni stipulate in passato dalle cessate Aziende sopracitate, resosi indispensabile sia nelle more della costituzione della nuova Azienda Sanitaria Giuliana Isontina, sia per il fatto che il contesto normativo correlato alle disposizioni regionali in materia di disciplina dei rapporti giuridici ed economici con gli enti gestori delle residenze per anziani non autosufficienti era in progressiva evoluzione tant'è che ha subito progressive modifiche tramite i provvedimenti regionali sopra richiamati;

RAVVISATA, pertanto, l'urgenza di provvedere al rinnovo delle convenzioni stipulate dalle più volte citate cessate Aziende sanitarie confluite in A.S.U. G.I. non più prorogabili stante il mutato contesto normativo che incide sulle condizioni pattizie all'epoca definite per la disciplina dei rapporti tra le cessate A.S.U.I.TS e AAS n. 2 e gli enti gestori dei rispettivi territori di competenza aziendale;

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 0017839/P dd. 06/08/2020 la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità – Servizio integrazione sociosanitaria - ha trasmesso alle Aziende sanitarie lo schema-tipo di convenzione, liberamente integrabile ed adattabile alle esigenze territoriali, armonizzato con il quadro normativo e regolamentare regionale vigente, come sopra delineato, al fine di addivenire alla stipula delle convenzioni con le strutture residenziali per anziani per le prestazioni residenziali e per i trattamenti di lungo assistenza, recupero e mantenimento funzionale in favore delle persone anziane non autosufficienti;

TENUTO CONTO, inoltre, che con comunicazione prot. GENASUGI-GEN-2020-00 61329 dd. 18/08/2020 a firma del Direttore dei Servizi Sociosanitari, l'Azienda ha trasmesso agli enti gestori di residenze per anziani non autosufficienti aventi sede nel territorio aziendale lo schema-tipo di convenzione succitato di cui alla bozza

regionale e opportunamente adattato dalla medesima Azienda, chiedendo agli enti gestori di fornire le eventuali osservazioni e proposte;

VALUTATI i riscontri forniti, l'Azienda ha apportato, di conseguenza, alcune integrazioni/revisioni formulando il testo che è stato successivamente oggetto di confronto con gli enti gestori delle residenze per anziani non autosufficienti dell'ASUGI nel corso delle riunioni, tenutesi in videoconferenza, nelle giornate rispettivamente del 6, 7 e 8 ottobre 2020 e poi nell'incontro conclusivo del 19 ottobre scorso in cui sono state condivise le ulteriori modifiche/integrazioni all'articolato di convenzione di cui trattasi;

VISTO il verbale redatto in occasione del citato incontro del 19 ottobre u.s., conservato agli atti, al quale è allegato il testo definitivo della convenzione che è coerente allo schema-tipo fornito dalla Regione avente lo scopo di garantire una uniforme applicazione della materia in ambito regionale;

CONSIDERATA l'urgenza di addivenire alla stipula delle apposite convenzioni con gli enti gestori di residenza per anziani non autosufficienti del territorio aziendale, si ritiene, quindi, di procedere all'adozione formale dello schema-tipo di convenzione, il quale fungerà da modello per la stipula degli accordi di cui all'art. 65 della L.R. n. 22/2019;

RILEVATO che il provvedimento è proposto dal Direttore della GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario F.F., del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa:

1. di adottare uno schema convenzionale, sulla scorta dello schema tipo di convenzione trasmesso con nota prot. n. 0017839/P dd. 06/08/2020 dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità – Servizio integrazione sociosanitaria – che, unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contestualmente si approva, al fine di addivenire alla stipula degli accordi contrattuali con le strutture residenziali per anziani per le prestazioni residenziali e per i trattamenti di lungo assistenza, recupero e mantenimento funzionale in favore di persone anziane non autosufficienti;
2. di demandare, rispettivamente, ai distretti dell'area giuliana e alla SC Convenzioni, Affari generali e Legali con sede a Gorizia per la parte isontina, la predisposizione degli atti relativi alla stipula degli accordi con le singole strutture e la relativa definizione della quantificazione economica, secondo lo schema sub 1;
3. di dare atto che gli oneri conseguenti alla stipula delle convenzioni con gli Enti gestori delle Residenze per anziani non autosufficienti fanno carico al Bilancio aziendale 2020 e seguenti al:
 - conto 305.100.600.200.20 "Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani (da pubblico)";

- conto 305.100.600.400.40 “Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani (da privato)”;
- conto 305.100.600.200.30 “Abbattimento retta anziani non autosufficienti (da pubblico)”;
- conto 305.100.600.400.50 “Abbattimento retta anziani non autosufficienti (da privato)”.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario f.f.
Dott.ssa Adele Maggiore

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
Dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
Dott.ssa Maria Chiara Corti

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 30/10/2020 10:46:07
IMPRONTA: 442D1B609C26938E15968F65298C375F74384B597F83C1E405D660E6768EA91C
74384B597F83C1E405D660E6768EA91C0DB6FB284C3BFF3AA5BAF6CEE2F2C2B2
0DB6FB284C3BFF3AA5BAF6CEE2F2C2B2E8EA376FA510DDF06148BC30CBF91223
E8EA376FA510DDF06148BC30CBF91223404764D6C63EBC61B6A17C48EF076B7F

NOME: EUGENIO POSSAMAI
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L
DATA FIRMA: 30/10/2020 11:13:56
IMPRONTA: 7B28F95EBDF78C45C377C6D9A8705F982AE08C355E330856F3DF1C7485F8989E
2AE08C355E330856F3DF1C7485F8989EC34DC7E6B3A9509C75A948E131C010DF
C34DC7E6B3A9509C75A948E131C010DFE53EFB2F213BF73971DB5C951601CA69
E53EFB2F213BF73971DB5C951601CA69DD7753829BCF3BCB66DE7E4181110FCE

NOME: ADELE MAGGIORE
CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P
DATA FIRMA: 30/10/2020 11:31:27
IMPRONTA: 79073C1EFAD7F3A36FAFBC225A9A789D379642064A8F91EF612FF9CE51BF2406
379642064A8F91EF612FF9CE51BF2406C4644AF312B400F1E4BB8A62FADA11A5
C4644AF312B400F1E4BB8A62FADA11A52567A53F3CEFD59C473CE51A163CC7A8
2567A53F3CEFD59C473CE51A163CC7A855A02D0B5F01226CD1FB7B235E80041E

NOME: MARIA-CHIARA CORTI
CODICE FISCALE: CRTMCH60H68H223I
DATA FIRMA: 30/10/2020 12:10:59
IMPRONTA: B9775607555C40EB47C1F671DA72BDF9B7B05EE3E5233901E7407EE5897182AD
B7B05EE3E5233901E7407EE5897182AD742F20ED704B72E9AF766349E951E4ED
742F20ED704B72E9AF766349E951E4ED68E3C003BF EFD75E373F10650E04610B
68E3C003BF EFD75E373F10650E04610B0368CCDB5E41C5886654D887AA392213